

Bruxelles, 19 marzo 2019
(OR. en)

7646/19

AGRI 156
AGRILEG 62
PHYTOSAN 11
DELECT 83

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1882 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.3.2019 relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1882 final.

All.: C(2019) 1882 final

Bruxelles, 13.3.2019
C(2019) 1882 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.3.2019

relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, per lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti è richiesto un passaporto delle piante. Tale passaporto delle piante attesta che la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto in questione rispetta tutte le prescrizioni di cui agli articoli 85 e 86 di tale regolamento e pertanto che è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e conforme alle misure relative agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, se del caso. Esso garantisce pertanto che le piante non presentino un rischio fitosanitario per l'Unione. Di conseguenza, data la natura tecnica e scientifica della questione, i passaporti delle piante sono rilasciati solo da operatori autorizzati, sotto la supervisione delle autorità competenti.

L'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce le disposizioni relative all'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante e definisce le condizioni che tali operatori devono rispettare. Essi devono possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 87 di tale regolamento, riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, le misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione nonché i segni, i sintomi e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi.

Pertanto, al fine di garantire che gli operatori professionali soddisfino tali condizioni, l'articolo 89, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di integrare il regolamento (UE) 2016/2031 stabilendo i criteri che gli operatori devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), e le procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha consultato il gruppo di esperti "Questioni fitosanitarie" il 24 gennaio 2018, il 5 settembre 2018 e il 22 gennaio 2019.

Il presente progetto di atto delegato è stato sottoposto a una consultazione pubblica attraverso il portale "Legiferare meglio" tra il 28 novembre e il 26 dicembre 2018. Sono state ricevute in totale quattro risposte, che sono accessibili al pubblico.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato definisce i criteri che gli operatori professionali devono rispettare per essere autorizzati a rilasciare passaporti delle piante e le procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri, a norma dell'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.3.2019

relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2031 prevede che, per lo spostamento di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e verso una zona protetta o al suo interno, debba essere rilasciato un passaporto delle piante.
- (2) Al fine di garantire che le informazioni contenute nel passaporto delle piante e che gli esami richiesti per il rilascio dei passaporti delle piante si basino su solide competenze scientifiche e tecniche, tali passaporti possono essere rilasciati solo da operatori autorizzati, sotto la supervisione delle autorità competenti.
- (3) È opportuno stabilire alcuni criteri per garantire che gli operatori professionali possiedano la necessaria conoscenza delle norme riguardanti gli organismi nocivi che potrebbero colpire determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti e delle misure atte a prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi.
- (4) Per garantire il rispetto di tutti i criteri di cui all'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 sarà necessaria una procedura, nell'intento di accertarsi che tutti gli operatori autorizzati siano a conoscenza delle informazioni necessarie per il rilascio dei passaporti delle piante. Le autorità competenti dovrebbero pertanto mettere a disposizione un documento tecnico di orientamento contenente informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in quanto loro ospiti, come pure sull'esecuzione degli esami, sulla prevenzione della presenza e della diffusione dei rispettivi organismi nocivi e sull'istituzione di un piano.
- (5) Affinché le autorità competenti e gli operatori professionali possano disporre di un lasso di tempo adeguato per prepararsi all'attuazione delle summenzionate disposizioni, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 14 dicembre 2020,

¹ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteri che gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono rispettare

Possono ricevere l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante gli operatori professionali che rispettano i seguenti criteri:

- a) hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle norme applicabili agli esami effettuati conformemente all'articolo 87 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione;
- b) hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre azioni richieste per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui alla lettera a);
- c) dispongono di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi di cui alla lettera a) che colpiscono o possono colpire le loro piante, i loro prodotti vegetali o altri oggetti;
- d) hanno dimostrato all'autorità competente la conoscenza e la competenza necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto in relazione agli organismi nocivi pertinenti e per l'adozione delle misure di cui alla lettera b);
- e) hanno dimostrato all'autorità competente di possedere o di avere accesso alle attrezzature e alle strutture necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto e di avere inoltre la capacità di adottare le misure di cui alla lettera b);
- f) hanno nominato una persona di contatto responsabile della comunicazione con l'autorità competente in merito alle disposizioni del presente regolamento e hanno comunicato i relativi dati di contatto all'autorità competente.

Articolo 2

Procedure atte a garantire il rispetto dei criteri per gli operatori professionali

1. L'autorità competente provvede affinché gli operatori professionali abbiano accesso a un documento tecnico di orientamento in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante.

Tale documento tecnico di orientamento è accessibile dal sito web ufficiale di ciascuna autorità competente e contiene tutti i seguenti elementi:

- a) informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia degli ospiti interessati;
- b) informazioni sui segni della presenza di tali organismi nocivi e dei sintomi di infestazione delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti da parte dei

- rispettivi organismi nocivi, le modalità di esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove;
- c) informazioni sulle pratiche ottimali, sulle misure e su altre azioni da intraprendere per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1, lettera a);
 - d) informazioni sull'istituzione e sul contenuto del piano di cui all'articolo 1, lettera c).
2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune volte a verificare che gli operatori professionali soddisfino tutti i criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER